

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare — Commissione Tecnica VIA – VAS

U.prot CTVA - 2009 - 0001280 dei 06/04/2009

Pratica N:	
Rif. Millento.	



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare — Direzione Salvaguardia Ambientale

E.orot DSA - 2009 - 0008866 del 07/04/2009

All'On. Sig. Ministro per il tramite del Sig. Capo Di Gabinetto SEDE

Alla Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale Divisione III c.a. Dott. Mariano Grillo SEDE

OGGETTO: Parere art.9 DM GAB/DEC/150/07 - RTN di Ferrandina - Revisione del parere CTVIA n. 6 del 17/03/2008. Trasmissione parere n. 254 del 27 marzo 2009.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera e) del DM n. GAB/DEC/150/2007, per le successive azioni di competenza, si trasmette copia conforme del parere relativo al procedimento in oggetto, approvato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS nella seduta plenaria del 27 marzo 2009.

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
(Avv. Sandro Campilongo)

All.: c.s.






# MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

## COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL' IMPATTO **AMBIENTALE - VIA E VAS**

Parere n. 254 del 27.03.2009

Parere art. 9 DM GAB/DEC/150/07 RTN di Ferrandina Progetto: Revisione del parere CTVIA n. 6 del 17/03/2008 **Basento** Proponente:



VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTO il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 concernente "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248" ed in particolare l'art.9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile" ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot GAB/DEC/194/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/217/08 del 28 luglio 2008 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, da qui in avanti denominata la Commissione";

VISTO il parere n. 6 del 17/03/2008 espresso dalla Commissione con esito favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto "Discarica per rifiuti pericolosi (ex 2C) ubicata nel Comune di Ferrandina (MT)" presentata dalla società Basento Ambiente S.r.l.;

CONSIDERATO che la Commissione ha espresso il proprio parere tecnico, n. 6, sulla base della documentazione fornita ufficialmente dalla Società proponente e tenendo conto degli atti disponibili a quella data. Il parere è stato trasmesso alla competente Direzione per i successivi seguiti in data 03/04/08 con nota prot. CTVA/1353

VISTO E CONSIDERATO l'atto di diffida del 02/05/2008 inoltrato dalla Sig.ra Anna Maria Santa Dubla in proprio ed in qualità di Presidente del Comitato Antidiscarica dei cittadini del Comune di Ferrandina ed acquisito al prot CTVA/2008/1918 del 13/05/2008 nel quale si richiedeva di "revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Parere n. 6 espresso in data 17/03/2008 dalla Commissione Tecnica VIA e VAS";

PRESO ATTO che a tale diffida risulta allegata copia non firmata del parere n. 6 del 17/03/2008 dalla Commissione Tecnica VIA e VAS, atto a carattere endoprocedimentale, obbligatorio e semi vincolante e pertanto di natura non provvedimentale, e che ciò configura una grave irregolarità del procedimento amministrativo;



VISTA E CONSIDERATA la nota prot. CTVA/2008/2917 del 25/07/2008 con la quale il Direttore Generale della DSA ha richiesto al Presidente della CTVIA di prendere in esame le considerazioni e informazioni contenute nell'atto di diffida succitato;

PRESO ATTO che con nota prot. CTVA/2008/2995 del 01/08/2008 il Presidente della CTVIA ha assegnato al Gruppo istruttore, costituito dall'ing. Muscarà (Referente), dal dott. Bordone e dall'avv. Mauceri, la revisione del Parere n. 6 del 17/03/2008 relativo al progetto "RTN di Ferrandina - discarica rifiuti pericolosi;"

VISTO il secondo atto di diffida del 01/08/2008 inoltrato dalla Sig.ra Anna Maria Santa Dubla trasmesso alla Commissione con nota prot. DSA/2008/25644;

CONSIDERATO che il secondo atto di diffida del 01/08/2008 ribadisce i concetti già esposti nella prima diffida e non aggiunge elementi di novità sostanziali a quanto già sottoposto all'attenzione della Commissione;

VISTA la richiesta di controdeduzione trasmessa dalla DSA – Div. III al Proponente con nota DSA/2008/26868 del 26/09/2008 relativamente ai contenuti dell'atto di diffida del 02/05/2008 inoltrato dalla Sig.ra Anna Maria Santa Dubla in proprio ed in qualità di Presidente del Comitato Antidiscarica dei cittadini del Comune di Ferrandina contenente il citato Parere n. 6 del 17/03/2008;

VISTA la richiesta trasmessa dalla DSA alla Regione Basilicata con nota prot. DSA/2008/27385 del 30/09/2008 di fornire la seguente documentazione:

- copia del Piano Provinciale di organizzazione dei Rifiuti stralcio Rifiuti Speciali, della Provincia di Matera, adottato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 23 del 29/06/2004 e rigettato con Delibera di Giunta della Regione Basilicata n. 1142 del 24/07/2006;
- copia conforme della succitata Delibera di Giunta Regionale n. 1142 del 24/07/2006;
- nota prot. 7456/7501 del 13/01/2005 dell'Assessore Regionale pro-tempore citata nella Delibera n. 1142;
- controdeduzioni della Provincia di Matera inviate alla Regione con nota prot. n. 20428 del 31/05/2008 e citata nella Delibera n. 1142.

VISTO il sollecito trasmesso dalla DSA – Div. III al Proponente con nota DSA/2008/229772 del 21/10/2008 relativamente alla richiesta di controdeduzione ai contenuti dell'atto di diffida del 02/05/2008 inoltrato dalla Sig.ra Anna Maria Santa Dubla in proprio ed in qualità di Presidente del Comitato Antidiscarica dei cittadini del Comune di Ferrandina;

CONSIDERATO che la documentazione richiesta alla Regione è stata trasmessa alla Commissione con nota DSA/2008/36053 del 05/12/2008;


PRESO ATTO che con nota prot. CTVA/2008/4872 del 11/12/2008 il Presidente della CTVIA hariassegnato al Gruppo istruttore, costituito dall'avv. Mauceri (Referente), dal dott. Bordone e dall'arch. Soro, la revisione del Parere n. 6 del 17/03/2008 relativo al progetto "RTN di Ferrandina discarica rifiuti pericolosi";

CONSIDERATO che ad oggi non risulta pervenuta alla Commissione alcuna risposta da parte del Proponente in merito alla richiesta di controdeduzione alle summenzionate diffide;

RTN di Ferrandina - Revisione del parere CTVIA n. 6 del 17/03/2008

Je Jobo

), / 3 di 10



VALUTATO, rispetto ai motivi contenuti nella diffida datata 2 maggio 2008, e che se

"1) Presenza del vincolo idrogeologico sull'area interessata dalla discarica" della Dott.ssa Anna Maria Dubla ed alla motivazione 3-B della diffida datata 1 agosto 2008 "l'assenza, nelle aree interessate, di vincolo idrogeologico, in realtà ben esistente e facilmente riscontrabile, come è stato agevole verificare da parte di una semplice cittadina rispettosa della legalità e dell'ambiente" della Dott.ssa Anna Maria Dubla.

### Si osserva che:

l'area in località Venita nel Comune di Ferrandina ove è prevista l'ubicazione della discarica di RTN è sottoposta a vincolo idrogeologico. Il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n.36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", stabilisce i requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche ed individua, nell'Allegato 1, i vincoli (ambientali, paesaggistici e territoriali) dove, di norma, non devono ricadere le aree di ubicazione degli impianti di discarica di rifiuti pericolosi. Si tratta di cinque tipologie di vincolo tra le quali non è compreso il vincolo idrogeologico di cui al RD 3267/1923.

Inoltre si deve tenere conto che il vincolo idrogeologico è stato apposto in origine sulla generalità di area vasta collinare, montuosa ed anche boscata con la finalità di ottenere il nulla osta preventivo per le attività di trasformazione del soprassuolo e del sottosuolo che potrebbero alterare il regime delle acque superficiali e di falda e generare un dissesto geomorfologico dei terreni.

Si ricorda inoltre che il progetto della discarica è stato valutato anche per gli effetti che tale impianto potrà generare come modifica delle acque di ruscellamento superficiale, di stabilità morfologica dei terreni e di possibile alterazione delle acque di falda: nel parere 6/2008 della Commissione VIA e VAS sono state valutate le componenti suolo, sottosuolo ed ambiente idrico in relazione alle azioni progettuali riscontrando la compatibilità delle stesse con il controllo e la regimazione delle acque superficiali e la stabilità del versante ed è stata indicata l'assenza della falda data la natura argillosa del substrato.

Pertanto, nel merito, l'aver riportato nel parere l'affermazione che l'area non è soggetta a vincolo idrogeologico non ha comportato l'omissione delle analisi necessarie ad inquadrare le caratteristiche territoriali dell'area dell'impianto ed a valutare la compatibilità ambientale sotto il profilo, idrogeologico, geomorfologico e della idoneità della localizzazione della discarica.

In ogni caso il Parere n. 6 del 17/03/2008 alla pag. 4 si riferiva al "vincolo di rischio idrogeologico" in quanto nel periodo si considera la cartografia allegata al *Piano Stralcio per la Difesa del Rischio Idrogeologico* di cui al DL/180 del 01/06/1998 e s.m.

# 2) Sismicità dell'area interessata al progetto di discarica

### Si osserva che:

l'area di Ferrandina ricade in zona sismica 2. I calcoli preliminari per il dimensionamento delle strutture della discarica tengono conto delle prescrizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e alla Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003. Si ritiene pertanto che il Proponente si è conformato alla normativa nazionale in vigore.

MARE

3) Mancata coerenza dell'impianto con le reali esigenze di smaltimento dei rifiuti prodotti in regione.

### Si osserva che:

come riportato nello stesso atto di diffida, il parere della Commissione VIA lascia alla Regione Basilicata la valutazione della coerenza dell'impianto in progetto con le reali necessità di smaltimento di rifiuti pericolosi del territorio regionale. Tale valutazione potrà condizionare la relativa autorizzazione. Lo studio effettuato dal proponente si è basato sui codici CER riportati nel Rapporto Rifiuti 2004, redatto dall'APAT per la Regione Basilicata. Si ritiene che la fonte sia valida, fatte salve le considerazioni della Regione.

4) Mancata coerenza dell'impianto con le reali esigenze di smaltimento dei rifiuti prodotti nella Provincia di Matera

### Si osserva che:

premesso che non esiste alcun vincolo legislativo di smaltimento dei rifiuti speciali nell'ambito del territorio regionale di produzione di tali rifiuti (e tanto meno nell'ambito del territorio provinciale), secondo le valutazioni effettuate dal proponente l'impianto può smaltire una quantità di rifiuti speciali pari al solo 13,1% dei rifiuti speciali prodotti dalla Regione Basilicata. Peraltro, nell'ambito del territorio regionale non risulta alcun impianto attivo di smaltimento di rifiuti pericolosi. Tuttavia, proprio per la mancanza di un piano provinciale di organizzazione dei rifiuti speciali della Provincia di Matera, approvato dalla Regione, e quindi per la mancanza di uno strumento programmatico definitivamente approvato dalla stessa Regione (e indipendentemente dal Piano provinciale della Provincia di Potenza), la Commissione ha ritenuto opportuno non scavalcare le competenze regionali in materia e di rimettere alla Regione medesima la valutazione della coerenza dell'impianto con le reali esigenze regionali.

Si fa presente inoltre che il parere della Commissione non poteva materialmente tenere conto del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Speciali della Provincia di Potenza (che prevede di soddisfare le esigenze di raccolta provinciale con discariche localizzate all'interno del territorio di competenza, modificando di fatto le esigenze regionali di smaltimento) in quanto l'atto di l'approvazione del Piano è stato pubblicato sul BUR del 17/03/08, cioè lo stesso giorno in cul l'Assemblea Plenaria approvava il parere n. 6;

5) Rifiuto da parte della Giunta Regionale della Regione Basilicata del Piano Provinciale di organizzazione dei rifiuti – stralcio rifiuti speciali, della Provincia di Matera, adottato con la Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 23 del 25-06-2004

### Si osserva che:

il parere della Commissione VIA ha riportato nei considerando i documenti analizzati nell'ambito dello Studio d'impatto ambientale. Il Proponente ha dichiarato che ai fini della localizzazione della discarica ha tenuto conto delle aree individuate come idonee per la realizzazione di impianti di discarica dal Piano Provinciale della provincia di Matera. Tuttavia, proprio per la mancanza di un Piano Provinciale approvato dalla Regione Basilicata, e tenuto conto delle competenze regionali in materia, è stata lasciata alla Regione medesima la valutazione sia della coerenza dell'impianto con le reali necessità regionali, sia della coerenza del sito individuato con gli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale e locale. Pertanto, indipendentemente dallo stato di approvazione del Piano (mancata approvazione p rigetto), il parere favorevole della Commissione VIA non si è

RTN di Ferrandina - Revisione del parege CTVIA n. 6 del 17/03/2008

5 di 1

assolutamente basato sulle scelte del Piano Provinciale di organizzazione dei rifiuti stralcio ifiuti speciali, della Provincia di Matera che, come in più parti del parere viene riportato, non ha concluso il proprio iter di approvazione presso la Regione Basilicata.

6) Mancata coerenza dell'impianto con i dettami della Legge della regione Basilicata n. 23 del 11-08-1999 "Tutela, Governo e Uso del Territorio"

### Si osserva che:

dal sopralluogo effettuato si è potuto constatare l'assenza di formazioni calanchive nelle vicinanze del sito della discarica. Ciò è stato accertato anche nel parere definitivo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Basilicata, come risulta nella nota n. 12639 del 22/09/06, riportata nel parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

# 7) Parere contrario del Comune di Ferrandina alla realizzazione della discarica in oggetto

### Si osserva che:

il Comune di Ferrandina, con una nota inviata a termine scaduto per l'invio di osservazioni, ha espresso la propria contrarietà alla realizzazione della discarica, senza tuttavia supportare tale parere con documentazione o notazioni tecniche di carattere ambientale. Si precisa che la Commissione VIA ha dato il proprio parere sulla compatibilità ambientale dell'impianto e sulle scelte tecnologiche utilizzate per l'impermeabilizzazione dei suoli, dirette a garantire l'incolumità della salute pubblica e la salvaguardia delle coltivazioni limitrofe. Il parere degli Enti territoriali dovrà essere valutato dalla Regione nel successivo procedimento amministrativo di approvazione dell'impianto da parte della Regione medesima, anche ai fini dell'adozione della relativa variante urbanistica per il cambio di destinazione d'uso dell'area.

### 8) Presenza di altra discarica nella medesima area

### Si osserva che:

la presenza nella zona di un'altra discarica per lo smaltimento di rifiuti urbani è riportata nel parere, nell'ambito dell'analisi degli strumenti di pianificazione urbanistica, per indicare una considerazione del proponente, secondo cui, in linea teorica, non si esclude la possibilità di ubicazione in tale area di ulteriori infrastrutture dello stesso tipo.

### 9) Localizzazione della discarica

### Si osserva che:

il parere della Commissione VIA, ed in particolare il quadro di riferimento ambientale e le parti riguardanti gli interventi di mitigazione proposti, contengono tutte le considerazioni e le valutazioni dirette a garantire la salute pubblica e le attività agricole e pastorizie della zona, nonché l'assenza di qualsiasi tipo di inquinamento ambientale, dal momento che il progetto si realizzi secondo quanto previsto dallo SIA e dalle prescrizioni previste nel parere stesso.



10) Tipòlogia di rifiuti che si prevede di ammettere in discarica

RTN di Ferrandina - Revisione del parere CTVIA n. 6 del 17/03/2008

Si osserva che: c

si ripete che ai fini dell'individuazione delle caratteristiche dei rifiuti da conferire nella discarica, lo studio effettuato dal proponente si è basato sui codici CER riportati nel Rapporto Rifiuti 2004, redatto dall'APAT per la Regione Basilicata. In tale rapporto figura anche il codice 16 (rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco) per la percentuale del 6,94. In Ogni caso, come si è specificato sopra, la Regione Basilicata dovrà valutare la coerenza dell'impianto con le reali necessità regionali in materia di rifiuti.

### 11) Ultima osservazione

Si osserva che:

si ritiene che il parere non sia minimamente generico e sviluppi compiutamente tutti i quadri di riferimento programmatico, progettuale e ambientale, come previsto dalla normativa di settore e come nella prassi dei pareri della Commissione.

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

### RITIENE

Che non emergano elementi tali da comportare la revisione del parere n. 6 adottato dalla Commissione in data 17/03/2008.

W XCC

SAN STATE OF THE S

Presidente Claudio De Rose

Cons. Giuseppe Caruso (Coordinatore Sottocommissione VAS)

Ing. Guido Monteforte Specchi (Coordinatore Sottocommissione - VIA)

Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)

Avv. Sandro Campilongo (Segretario)

Prof. Saverio Altieri

Prof. Vittorio Amadio

Dott. Renzo Baldoni

Prof. Gian Mario Baruchello

Dott. Gualtiero Bellomo

Avv. Filippo Bernocchi

Ing. Stefano Bonino

Ing. Eugenio Bordonali

Dott. Gaetano Bordone

Dott. Andrea Borgia

Prof. Ezio Bussoletti

Ing. Rita Caroselli

Ing. Antonio Castelgrande

A SSEM
MESTA
Que.
. 1
Mythe five Callette South Compley
Lovino Oll
1. No. 220
Ruff
Lach
1 July
AWY:
R)
p60
1000
A 25EN78
ASSIME
Assime Me Consoll Day



Arch. Laura, Cobello

Prof. Ing. Collivignarelli

Dott. Siro Corezzi

Dott. Maurizio Croce

Prof.ssa Avv. Barbara Santa De Donno

Ing. Chiara Di Mambro

Avv. Luca Di Raimondo

Dott. Cesare Donnhauser

Ing. Graziano Falappa

Prof. Giuseppe Franco Ferrari

Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini

Prof. Antonio Grimaldi

Ing. Despoina Karniadaki

Dott. Andrea Lazzari

Arch. Sergio Lembo

THOUGHANDIO OSTERNA

Arch. Salvatore Lo Nardo annie de Carrello Nardo annie

Arch. Bortolo Mainardi

Prof. Mario Manassero

268lls Doego (Jelenson Mac Com Si

Assure

ASSTUR

Justin &

16NG

tions

Avv. Michele Mauceri Ing. Arturo Luca Montanelli Ing. Santi Muscarà Avv. Rocco Panetta Arch. Eleni Papaleludi Melis Ing. Mauro Patti Dott.ssa Francesca Federica Quercia Dott. Vincenzo Ruggiero Dott. Vincenzo Sacco Avv. Xavier Santiapichi Dott. Franco Secchieri Arch. Francesca Soro Arch. Giuseppe Venturini

La presente copia fotostatica composte di Nº 5 (CINOME) fogli è conforme al suo originale.

Roma, li 6 04 2009

MINISTERO DELL'AMBIENTE
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Commissione Vecnica di Verifica
dell'Impatto Ambientale VIA e VAS
TI Sagretorio della Commissione

Ing. Roberto Viviani